

OGGETTO	SISMABONUS DA COMUNICARE ALL'ENEA AI FINI DEL MONITORAGGIO
RIFERIMENTI	ARTT. 24, 37, CO. 2, E 42 DEL DL 36/2022 - ART. 16, DL 63/2013
CIRCOLARE DEL	17/05/2022

Sintesi: nell'ambito del decreto cd. "PNRR2" il Legislatore ha previsto (oltre all'estensione dell'obbligo di fattura elettronica per contribuenti forfettari/minimi e l'introduzione delle sanzioni per rifiuto di utilizzo del POS):

- l'obbligo di comunicare all'ENEA gli interventi rientranti nel cd. "Sismabonus" ai fini del monitoraggio (senza alcuna decadenza in caso di omissione)
- indipendentemente che si acceda alla ordinaria detrazione o a quella in misura maggiorata del 110%.

Come noto, in presenza di interventi edilizi cui è associata una detrazione d'imposta:

- che **interessano il risparmio energetico** o l'utilizzo di **fonti energetiche rinnovabili**
- il contribuente è tenuto a trasmettere telematicamente all'ENEA, **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, le relative informazioni.

A tal fine occorre distinguere tra le comunicazioni:

- **obbligatorie a pena di decadenza dalla detrazione:** riguardano
 - ✓ gli interventi da "ecobonus" (anche nella forma del super ecobonus)
 - ✓ nonché del "bonus facciate" con rilevanza anche energetica
- **con finalità di mero monitoraggio** (per quanto obbligatoria, la loro assenza non determina la decadenza dalla detrazione): attengono agli interventi
 - ✓ del "bonus casa" con rilevanza energetica (tra cui gli interventi che potrebbero accedere al cd. "ecobonus" ma che vengono fatti rientrare nell'ambito dell'art.16-bis, Tuir, spesso riferiti a interventi che comunque fruiscono della detrazione del 50%)
 - ✓ nonché l'acquisto di elettrodomestici rientranti nel "bonus acquisti".

La comunicazione viene effettuata solo tramite accesso al sito dell'ENEA, previa autenticazione:

The screenshot shows the ENEA website interface. At the top, there are logos for ENEA and the Ministero della Transizione Ecologica. Below the navigation bar, there are two main sections: 'ECOBONUS' (blue background) and 'BONUS CASA' (green background). Each section has a large 'Accedi' button. Under 'ECOBONUS', it says 'Comunicazione a pena di decadenza'. Under 'BONUS CASA', it says 'Comunicazione non a pena di decadenza'. Below these sections are two columns of links: 'Ecobonus' and 'Bonus Casa', each with a list of services like 'Interventi ammessi', 'Vademecum', 'FAQ', etc.

NOVITA' DEL DECRETO PNRR2

Nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR, il recente DL n. 36/2022 (cd. "Decreto PNRR 2") ha disposto (oltre all'estensione della fattura elettronica e alle sanzioni applicabili da giugno per la mancata accettazione dei pagamenti tramite POS – v. [RF-fl 081/2022](#) e [RF-fl 083/2022](#)) il potenziamento del monitoraggio degli interventi che interessano non solo l'ecobonus, ma anche il sismabonus.

In particolare, l'art. 24 del decreto modifica il co .2-bis dell'art. 16, DL n. 63/2013, riportato di seguito.



Art. 16, DL 63/2013

Nuovo co 2-bis: "Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali".

In sostanza, il Legislatore:

- ha **esteso l'obbligo di invio** dei dati all'ENEA relativi agli interventi effettuati
- anche a quelle rientranti nel cd. "**Sismabonus**"

indipendentemente dalla tipologia di detrazione di cui si fruisca, e cioè nel caso in cui:

- operi la detrazione ordinaria (del 50% / 70% / 75% / 80% / 85% a seconda della tipologia di lavoro e se effettuata su parti private o parti comuni condominiali)
- o si acceda alla detrazione del 110% ("**super – sismabonus**").

N.B.: dal tenore della disposizione appare evidente che si tratta di una comunicazione

- ✓ effettuata **ai soli fini del monitoraggio**
- ✓ senza, pertanto, che l'eventuale violazione comprometta la detrazione spettante.

Nuove finalità della comunicazione

Dal tenore della novella normativa appare evidente che il monitoraggio effettuato dall'ENEA (per conto del MEF e del MITE):

- ✓ non ha più la sola finalità di tracciare gli interventi di riqualificazione energetica
- ✓ ma anche quella di valutare la corretta attuazione del PNRR (riferita anche all'implementazione della "sicurezza degli edifici")

OBBLIGO	OPERA	Regularizzabile	Riferimento
A PENA DI DECADENZA dalla detrazione	"ecobonus" (o "super-ecobonus")	Remissione in bonis	Art. 1, co. 344-349 L. 296/2006; Art. 14, DL 63/2013
	"bonus facciate" con incidenza energetica (l'intervento incide sulla trasmittanza termica dell'edificio, interessando più del 10% della superficie disperdente lorda)		Art. 1, co. 219, L. 160/2019
NESSUNA DECADENZA dalla detrazione	opere di recupero del patrimonio edilizio "finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia"	Remissione in bonis (non conveniente posta l'assenza di una sanzione applicabile)	Art. 16-bis, co. 1, <u>lett. h</u>), Tuir
	NEW - "sismabonus" (o "super-sismabonus")		Art. 16, co. 2, <u>lett. h</u>), Tuir
	acquisto di elettrodomestici rientranti nel "bonus arredo"		Art. 16, co. 1- quater a 1 septies, DL 63/2013

DECORRENZA

Il Decreto **non prevede espressamente la decorrenza** delle disposizioni dell'art. 24 entrato in vigore il 1/05/2022.

Considerato che la comunicazione va effettuata entro 90gg dall'ultimazione dell'intervento, andrà chiarito se l'estensione dell'obbligo al sismabonus ricorra nel caso in cui detti 90 giorni cadano dopo il 1/05/2022 o meno.

N.B.: in ogni caso, occorrerà attendere che l'ENEA aggiorni le proprie procedura on-line attraverso le quali procedere alla comunicazione.